



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE UFFICIO VOLONTARIATO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI SERVIZIO VOLONTARIATO

Oggetto: criteri per la concessione da parte del Dipartimento della Protezione Civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile nel triennio 2010-2012.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante 'Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile', di seguito indicato come 'Regolamento', e, in particolare, gli articoli:

- 2, che prevede:
 - o che alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo Regolamento possano essere concessi contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini;
 - o che le domande per la concessione dei predetti contributi debbano essere presentate sull'apposita modulistica allegata al Regolamento entro il 31 dicembre di ciascun anno;
 - o che i contributi siano erogati, di norma, in misura non superiore al 75% del fabbisogno documentato;
- 3 e 4, che precisano la documentazione da allegare alle domande per la concessione dei predetti contributi;
- 5 che prevede che i criteri generali di ripartizione dei contributi vengano definiti, coerentemente con i piani di emergenza previsti dall'art. 107, comma 1, lettera f), n. 2) del decreto legislativo n. 112/1998, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e che restino in vigore per un triennio;
- 6, che specifica gli obblighi ai quali sono soggetti i beneficiari dei predetti contributi;
- 7, che detta disposizioni in materia di accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformità ai progetti finanziati;

VISTO il richiamato art. 107 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che tra le funzioni mantenute allo Stato attribuisce rilievo nazionale alle competenze concernenti la predisposizione dei piani di emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;

CONSIDERATO che l'art. 108, comma 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle amministrazioni regionali le funzioni inerenti gli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

CONSIDERATO che l'art. 117, comma 6, della Costituzione attribuisce alle regioni la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO VOLONTARIATO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI
SERVIZIO VOLONTARIATO

VISTO l'articolo 5-bis, comma 7, della legge 9 novembre 2001, n. 401, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, che stabilisce che tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile;

RITENUTO di procedere alla definizione dei criteri generali per il triennio 2010-2012;

VISTA l'intesa

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

In ordine ai criteri di selezione dei contributi erogabili per il finanziamento di progetti presentati da organizzazioni di volontariato di Protezione Civile nei seguenti termini:

1) BENEFICIARI

Possono presentare domanda di accesso ai contributi per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale del Dipartimento antecedentemente alla data di presentazione della domanda e precisamente:

- le strutture centrali delle organizzazioni di rilievo nazionale;
- i coordinamenti territoriali delle organizzazioni locali, di norma di livello provinciale e comunque riconosciuti dalle Regioni o dalle Province o dalle città metropolitane;
- le organizzazioni locali, ivi compresi i gruppi comunali di protezione civile, e le sezioni locali delle organizzazioni di rilievo nazionale, a condizione che siano individualmente iscritte anche nei rispettivi elenchi regionali.

Nella domanda i coordinamenti territoriali di cui sopra sono tenuti ad elencare, a pena di inammissibilità, le organizzazioni facenti parte del coordinamento.

2) OGGETTO

I contributi possono essere erogati per la realizzazione di rientranti nelle seguenti tre misure:

Misura 1:

2.1 progetti per l'implementazione ed il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi delle colonne mobili centrali delle organizzazioni di rilievo nazionale e delle colonne mobili regionali, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature, nonché per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE UFFICIO VOLONTARIATO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI SERVIZIO VOLONTARIATO

locali, finalizzati ad incrementare la presenza di realtà operative puntuali di protezione civile sul territorio nazionale che assumano rilevanza strategica nazionale in ragione della specifica localizzazione; i progetti per l'implementazione ed il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi delle colonne mobili regionali di cui alla presente misura saranno valutati previa acquisizione, entro 30 giorni dalla richiesta, del parere della regione o provincia autonoma interessata, al fine di ottimizzare le risorse presenti sul territorio. Decorso inutilmente tale termine si procede prescindendo dalla sua acquisizione.

Misura 2:

2.2 progetti di rilievo nazionale finalizzati alla diffusione della cultura di protezione civile ed all'informazione alla popolazione in materia di previsione e prevenzione dei rischi e in materia di protezione civile, anche volti a favorire l'avvicinamento dei giovani alle attività del volontariato di protezione civile, sul territorio e in rapporto con le istituzioni locali;

Misura 3:

2.3 progetti di rilievo nazionale per il miglioramento della preparazione tecnica mediante lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, anche a carattere formativo diretta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata dalle organizzazioni, ed alla formazione del cittadino diretta a divulgare fra i cittadini la cultura di protezione civile ed a favorire la conoscenza delle nozioni e l'adozione dei comportamenti individuali e collettivi, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di protezione civile e ad attenuarne le conseguenze, le cui finalità didattiche siano state giudicate compatibili con gli orientamenti formativi del Dipartimento della protezione civile. In tali casi per le medesime attività non potranno essere richiesti i benefici previsti dall'art. 10 del D.P.R. 194/2001 e, pertanto, nella relativa domanda dovrà essere precisato che tale richiesta sarà esclusa. I progetti di cui alla presente misura saranno valutati in raccordo con le attività formative promosse dalle Regioni o dalle Province, ove delegate, al fine di limitare possibili duplicazioni di intervento.

3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Per accedere ai contributi, le organizzazioni od i coordinamenti territoriali di cui al punto 1) presentano istanza al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e secondo le prescrizioni istruttorie richieste dal Dipartimento allegate alla presente.

Saranno presi in esame i progetti pervenuti al Dipartimento della Protezione Civile dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno dal 2010 al 2012.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO VOLONTARIATO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI
SERVIZIO VOLONTARIATO

L'istanza ed i relativi allegati devono essere completi secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. Le istanze che risulteranno mancanti di uno o più degli elementi essenziali indicati nei modelli allegati al predetto D.P.R. 194/01 saranno dichiarate inammissibili e di tale determinazione verrà data comunicazione al soggetto proponente.

Il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato ad apportare d'ufficio le integrazioni e correzioni meramente formali alle istanze pervenute.

4) CAUSE DI ESCLUSIONE

I progetti presentati sono altresì esclusi dal finanziamento:

- qualora i soggetti proponenti che non abbiano adempiuto correttamente all'assolvimento delle indicazioni istruttorie relative alla realizzazione di analoghi progetti finanziati negli anni precedenti;
- qualora prevedano la successiva assegnazione dei materiali e mezzi a soggetti diversi dai proponenti, ad esclusione dei comuni relativamente ai progetti proposti dai gruppi comunali;
- qualora non venga esplicitamente garantita la totale copertura dei restanti costi del progetto, con obbligo dell'indicazione della fonte di co-finanziamento pubblico e privato;
- qualora prevedano l'acquisizione di materiali e mezzi usati;

Delle determinazioni di esclusione verrà data comunicazione all'organizzazione proponente.

5) VALUTAZIONE

Il Dipartimento della Protezione Civile effettuerà l'istruttoria tecnica unicamente per i progetti che non verranno dichiarati inammissibili o esclusi. La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri generali concordati:

- dimensionamento, organicità e completezza dell'intervento in una prospettiva di pronto impiego di rilevanza nazionale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE UFFICIO VOLONTARIATO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI SERVIZIO VOLONTARIATO

- convenienza tecnico-economica delle attività proposte sulla base di una valutazione comparata dei relativi costi e dei benefici attesi in termini operativi per la funzionalità del sistema nazionale di protezione civile;
- integrazione con le altre realtà e strutture del sistema nazionale di protezione civile e, in particolare, con gli standard già consolidati in materia, con particolare riferimento all'utilizzabilità dei mezzi e delle attrezzature anche in occasione di interventi al di fuori del territorio nazionale;
- fornitura di idonee garanzie in ordine alla sostenibilità del progetto in una prospettiva di medio-lungo termine da parte dell'organizzazione proponente;
- prospettive di sviluppo ed implementazione della proposta, in una logica di maggiore integrazione con il sistema nazionale di intervento;
- diffusione e localizzazione territoriale dei mezzi e delle attrezzature componenti la proposta e relativa valutazione in ordine alla effettiva capacità di mobilitazione e pronto impiego dei medesimi;
- assicurazioni in ordine all'entità ed alla concreta disponibilità della quota di co-finanziamento;
- integrazione del progetto con attrezzature e mezzi di proprietà pubblica già disponibili;
- integrazione con programmi di attività volti alla diffusione della cultura di protezione civile con particolare riguardo alle attività divulgative organizzate negli istituti scolastici;
- interventi coordinati a livello nazionale dalle associazioni rappresentative nazionali.

Il limite del finanziamento stabilito dal comma 7 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, nel limite massimo del 75% dell'importo del progetto, potrà essere aumentato, secondo le indicazioni di cui alla predetta disposizione, in aree che presentino elevati indici di rischio o per le quali sia in atto dichiarazione dello stato di emergenza al momento della domanda, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e delle esigenze logistiche, di coordinamento e delle strategie del Servizio nazionale della protezione civile.

In considerazione delle specifiche finalità di potenziamento della struttura nazionale di intervento per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, elemento che caratterizza la destinazione dei contributi erogati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si stabilisce che la somma disponibile per ciascun annualità potrà essere destinata al finanziamento di progetti che abbiano rilevanza nazionale, con l'obiettivo di assicurare la massima percentuale di co-finanziamento ai progetti onde agevolarne il rapido completamento.

Alla valutazione dei progetti, sulla base delle finalità di legge e dei criteri generali contenuti nella presente intesa ed alla predisposizione della proposta di assegnazione dei contributi, sulla base dell'istruttoria tecnica elaborata dal Dipartimento della Protezione Civile, provvede una commissione di valutazione, per la partecipazione ai lavori della quale non è previsto alcun compenso, nominata, dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile e composta da tre



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE UFFICIO VOLONTARIATO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI SERVIZIO VOLONTARIATO

rappresentanti del Dipartimento, uno dei quali con funzioni di presidente, e due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.

La commissione di valutazione è tenuta a completare i propri lavori entro 60 giorni dalla trasmissione, da parte del Dipartimento, dell'istruttoria completa delle istanze ammissibili presentate nel corso dell'annualità precedente. Tale trasmissione deve, di norma, essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui sono state presentate le istanze.

6) ISTRUTTORIA TECNICO – AMMINISTRATIVA E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Nel rispetto di quanto stabilito al precedente paragrafo 5), in presenza di un cofinanziamento dichiarato, documentato ed esattamente quantificato da parte dell'organizzazione richiedente, l'importo del contributo verrà calcolato:

- fermo restando il rispetto dei requisiti sopra esposti;
- tenuto conto delle disponibilità di bilancio;
- a completamento della cifra stanziata da altro soggetto e, comunque, non oltre l'importo del progetto.

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile provvede all'approvazione dell'elenco dei progetti ammessi a contributo e dei relativi importi sulla base delle risultanze dei lavori della commissione di valutazione prevista dal paragrafo 5.

Tale elenco viene trasmesso ai soggetti proponenti, che sono tenuti a comunicare l'accettazione del contributo al medesimo Dipartimento – Servizio Volontariato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo. Decorso inutilmente tale termine, il progetto verrà stralciato dall'elenco e non potrà essere finanziato. Della determinazione di stralcio verrà data comunicazione alle organizzazioni inadempienti. L'elenco viene, altresì trasmesso, per opportuna informazione, alle regioni e province autonome.

Nella comunicazione di accettazione il soggetto proponente può richiedere l'eventuale variazione di mezzi o attrezzature originariamente previsti, ovvero di parziale rimodulazione delle attività formative, addestrative ed informativo-divulgative proposte.

Tale variazione, che è subordinata all'approvazione del Dipartimento della protezione Civile, è consentita unicamente previa presentazione di nuovi preventivi e, per quanto riguarda le attrezzature ed i mezzi, relativamente alla sostituzione del fornitore con altro maggiormente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE UFFICIO VOLONTARIATO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI SERVIZIO VOLONTARIATO

conveniente, ovvero alla sostituzione di quelli originariamente proposti con mezzi o attrezzature di nuova concezione e pari o superiore capacità operativa: qualora le variazioni proposte comportino un incremento dei costi, il contributo si intende confermato nella misura originaria; qualora le sostituzioni proposte comportino una riduzione dei costi, il contributo si intende proporzionalmente ridotto. Decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di variazione, la richiesta si intende accolta.

Successivamente il Dipartimento procede all'erogazione dei contributi spettanti in un massimo di 3 tranches, con recupero proporzionale degli acconti eventualmente erogati:

- un primo acconto pari al 50% del contributo concesso, a seguito della ricezione della comunicazione di accettazione del contributo;
- un eventuale secondo acconto, pari ad un ulteriore 30% del contributo concesso, su richiesta dell'organizzazione proponente attestante di aver speso almeno il 50% dell'importo del progetto;
- un saldo nella misura rimanente, su richiesta dell'organizzazione proponente a conclusione del progetto, contenente in allegato, la rendicontazione delle spese sostenute e la corrispondente documentazione fiscale comprovante le spese sostenute.

Alle organizzazioni beneficiarie viene accordato un anno di tempo, a far data dall'accREDITAMENTO del primo acconto del contributo, per realizzare completamente il progetto nell'articolazione confermata nella comunicazione di accettazione del contributo e approvata dal Dipartimento.

L'organizzazione può chiedere un'unica e motivata proroga, per un massimo di 6 mesi, entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine. Il Dipartimento della Protezione Civile, valutate le motivazioni addotte, si riserva di autorizzare la proroga. Decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di proroga, essa si intende accolta.

Decorso il termine per la realizzazione del progetto e l'eventuale proroga autorizzata dal Dipartimento, l'organizzazione è tenuta a presentare la richiesta di erogazione dell'eventuale saldo, la rendicontazione delle spese sostenute la corrispondente documentazione fiscale comprovante le spese sostenute entro i successivi 60 giorni.

In caso di parziale realizzazione del progetto, il Dipartimento, valutato se le attività concorrono comunque al perseguimento delle finalità originarie del progetto, può erogare il contributo nella misura parziale spettante, ovvero richiedere la restituzione dell'eventuale somma eccedente. In caso di valutazione negativa, il Dipartimento provvede a richiedere la restituzione integrale degli acconti eventualmente erogati.

7) ACCERTAMENTI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO VOLONTARIATO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI
SERVIZIO VOLONTARIATO

Il Dipartimento procederà ad effettuare gli accertamenti previsti dall'art. 7 del D.P.R. 194/2001 coinvolgendo, ove possibile, nelle attività di accertamento anche funzionari tecnici e amministrativi all'uopo segnalati dalle Regioni e dalle Province Autonome, definendo le modalità di tale coinvolgimento con successivi accordi.

La violazione delle prescrizioni contenute nel D.P.R. 194/2001 e nella presente intesa, può provocare la revoca del contributo o dell'acconto già erogato, nonché il relativo recupero che verrà maggiorato dei relativi interessi al tasso legale.

Qualora dagli accertamenti emergano elementi di dolo o di colpa grave, il Dipartimento provvederà all'adozione di un provvedimento motivato di esclusione dell'organizzazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Il Provvedimento di esclusione sarà comunicato alla Regione o Provincia Autonoma ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competenti ed eventuali richieste avanzate nel quinquennio di esclusione sono irricevibili.